

(N. 1176-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 LUGLIO 1950

Comunicata alla Presidenza l'8 novembre 1950

Proroga al 30 giugno 1951 del termine per la presentazione al Parlamento dei rendiconti generali dello Stato per gli esercizi finanziari dal 1943-44 al 1949-50.

ONOREVOLI SENATORI. — A norma della legge 2 marzo 1949, n. 87, i consuntivi degli esercizi finanziari dal 1942-43 al 1948-49 avrebbero dovuto essere presentati al Parlamento entro il 20 giugno 1950. Ciò non è stato possibile per la ragione fondamentale che il rendiconto 1942-43, riferentesi ad un periodo eccezionale, ha richiesto ricerche di documenti amministrativi e contabili difficili e complesse ed un esame particolarmente minuto da parte della Corte dei conti che lo trattiene ancora per la ultimazione del controllo.

E poichè i rendiconti degli esercizi successivi partono dalle risultanze finali dell'esercizio 1942-43, anche per essi non fu possibile la regolare ultimazione. Di qui la necessità di una proroga del termine che si è ravvisata necessa-

ria fino al 30 giugno 1951. Tale proroga è opportuna ed anzi necessaria sia applicata anche al consuntivo 1949-50 il cui termine di presentazione al Parlamento scadrebbe il 31 gennaio 1951 e la cui elaborazione finale dipende ovviamente dalla chiusura consuntiva degli esercizi precedenti. La Corte dei conti a sezioni riunite ha espresso parere conforme.

Non vi è dubbio che tale proroga deve essere sufficiente e che quindi prima della sua scadenza tutti i rendiconti dovranno essere presentati.

La Commissione tuttavia, mentre riconosce la necessità della proroga, non può non esprimere la sua viva preoccupazione per questo ritardo, indice di uno stato di cose che deve essere attentamente osservato e senza ulterio-

re indugio corretto come quello che impedisce o turba il normale svolgersi del controllo parlamentare.

Questo rilievo è fatto più ovvio dall'accento che lo stesso Ministro del tesoro ebbe a fare nel discorso al Senato del 19 luglio 1950 sulla già avvenuta presentazione e deposito dei consuntivi 1947-1948 e 1948-1949, mentre ora si domanda un ulteriore termine alla loro presentazione. Evidentemente il Ministro intendeva parlare dei cosiddetti *Rendiconti* dell'esercizio effettivamente depositati e non dei

*Consuntivi* che sono altra cosa come quelli che comprendono anche la situazione patrimoniale non esposta nei rendiconti. Ma il rilievo dimostra soltanto con maggiore evidenza la necessità, in cui Ministro e Commissione concordano, della tempestiva presentazione dei consuntivi.

Ciò premesso la Commissione esprime parere favorevole alla approvazione del disegno di legge.

BERTONE, *relatore*.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

È prorogato al 30 giugno 1951 il termine per la presentazione al Parlamento dei rendiconti generali dello Stato per gli esercizi finanziari dal 1943-44 al 1949-50.